

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI DEL RIUSO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 28.02.2025

INDICE

Articolo 1. Finalità e ambito di applicazione

Articolo 2. Definizioni

Articolo 3. Gestione del centro

Articolo 4. Locali, attrezzature e mezzi

Articolo 5. Beni conferibili

Articolo 6. Modalità di accesso al centro e criteri di conferimento/ritiro dei beni

Articolo 7. Elenco regionale centri del riuso

Articolo 8. Obbligatorietà del Regolamento

Articolo 9. Entrata in vigore

Articolo 10. Sanzioni

Articolo 11. Disposizioni finali

Articolo 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La direttiva Europea 2008/98/CE e le successive Direttive di modifica 2018/851/UE e 2018/852/UE pongono, quale azione prioritaria della gerarchia dei rifiuti, la prevenzione attraverso la riduzione della produzione degli stessi. La normativa è stata recepita dall'ordinamento italiano nella parte IV del D.lgs 152/2006, che prevede che i Comuni promuovano iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e l'individuazione, a tal fine, di appositi spazi per l'esposizione temporanea e lo scambio tra privati di beni usati e idonei al riutilizzo.
2. Il presente regolamento disciplina la gestione e il funzionamento dei Centri comunali del riuso (di seguito CedRi), per la raccolta di materiali e oggetti suscettibili ancora di riuso attraverso la loro distribuzione agli utenti, senza fini di lucro.
3. Le Linee Guida regionali, approvate con delibera di Giunta Regionale n. 1382 del 25 Settembre 2017 e s.m.i., e la Legge Regionale n. 16 del 5 Ottobre 2015 e s.m.i., che promuove la diffusione dei centri del riuso anche in sinergia con i centri di raccolta dei rifiuti, per "favorire la comunicazione e il reciproco scambio di esperienze" costituiscono il fondamento giuridico del presente regolamento;
4. Quando possibile il centro del riuso dovrà essere realizzato in prossimità dei centri di raccolta dei rifiuti urbani o stazioni ecologiche, per sfruttarne al meglio le sinergie, ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs 152/2006, purché si possa individuare con facilità l'area destinata ai beni usati e quella destinata ai rifiuti.
5. Le finalità del centro del riuso sono:
 - ridurre il quantitativo di rifiuti avviati al trattamento o smaltimento finale;
 - favorire il riuso di materiali e oggetti ancora riutilizzabili prolungandone il ciclo di vita;
 - creare una struttura di sostegno per fasce sensibili della popolazione, rendendo disponibili beni usati ancora in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originari;
 - promuovere opportunità di lavoro per persone disoccupate, disabili o svantaggiate;
 - favorire una sinergia tra centro del riuso e centro di raccolta rifiuti.
6. Le disposizioni normative di rango superiore richiamate nel presente regolamento, si intendono automaticamente sostituite, modificate o integrate dalle successive loro abrogazioni, modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si forniscono le seguenti definizioni:
 - **CedRi:** Centro comunale del Riuso
 - **CdR:** Centro di Raccolta rifiuti
 - **Titolare del CedRi:** il Comune di Correggio;
 - **Gestore:** il Titolare o altro soggetto dallo stesso individuato, che gestisce il CedRi sulla base di una convenzione che ne disciplina i rapporti negoziali;
 - **Operatore:** personale addetto a gestire e presidiare il CedRi, a ricevere gli utenti, a svolgere le operazioni di carico/scarico, a registrare i beni, a registrare le schede anagrafiche degli utenti;
 - **Bene usato:** materiale o oggetto in buono stato e funzionante, suscettibile di riutilizzo diretto per gli usi e le finalità originari, salvo l'effettuazione di operazioni di pulizia e di piccole manutenzioni.
 - **Conferitore:** privato cittadino, ente o impresa residenti nel territorio comunale che, in possesso di un bene ancora integro o funzionante, lo consegna a titolo gratuito affinché possa esserne prolungato il suo ciclo di vita attraverso la cessione a terzi;
 - **Utente:** privato cittadino, associazione Onlus, organismi no profit, Istituti scolastici, associazioni di volontariato e altri enti espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, che prelevano un bene al fine del suo riuso.
 - **Riutilizzo:** Qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti, sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

Articolo 3.

Gestione del centro

1. Il Comune provvede alla gestione del centro del riuso direttamente attraverso le proprie strutture, o affidandone il servizio di gestione ad un soggetto esterno nelle forme ammesse dalla normativa vigente, organizzando il servizio secondo criteri di efficienza ed economicità in rapporto alle esigenze degli utenti.
2. Il Comune, direttamente o tramite convenzione col Gestore, disciplina le modalità di copertura dei costi di gestione del Centro e la destinazione di eventuali introiti, specifica le attività svolte nel CedRi sempre nel rispetto delle Linee Guida regionali e del presente Regolamento.

3. Le operazioni di competenza del Gestore sono indicate nel presente regolamento e prevedono anche l'interazione con il centro di raccolta.
4. Il servizio di gestione e custodia prevede che il personale addetto, appositamente formato, esegua le operazioni di:

a) Gestione immobili e aree esterne

- Apertura e chiusura
- Pulizia dei servizi igienici e dei locali, del magazzino, dell'area esterna e svuotamento cestini;
- Rispetto di quanto stabilito dall'apposita convenzione

b) Gestione attività con il pubblico

- Predisposizione di un'apposita segnaletica che indichi ai conferitori ed agli utenti le norme di comportamento e le zone aperte al pubblico e quelle interdette;
- Predisposizione di una cartellonistica che fornisca tutte le informazioni sul funzionamento del centro del riuso.
- Accoglienza pubblico per il ritiro del materiale conferito, per la visita del materiale in esposizione, per la consegna dei beni usati;
- Distribuzione del materiale informativo;
- Verifica dell'accettabilità dei beni nel rispetto dell'Art. 6 del presente Regolamento, nonché delle Linee Guida regionali, e dello stato d'uso degli stessi;
- Indicazione ai conferitori di materiali od oggetti non aventi le caratteristiche necessarie per il riuso, di conferire il rifiuto presso il CdR;
- Catalogazione degli oggetti: descrizione, numerazione e indicazione dello scaffale su cui viene collocato;
- Collocazione sullo scaffale previa indicazione del numero di ingresso del bene;
- Accompagnamento degli utenti interessati all'interno del centro, per il ritiro dei beni usati e per fornire informazioni sugli stessi;
- Aggiornamento del registro gestionale di uscita e di entrata dei beni sulla piattaforma regionale Sugar o sua evoluzione.

c) Gestione magazzino:

- Organizzazione degli scaffali e collocazione in base alla tipologia dei beni usati, una volta assegnato il codice identificativo;
- Verifica di minima funzionalità delle apparecchiature elettroniche (Es: tramite accensione);
- Custodia dei beni conferiti con modalità che evitino eventuali danneggiamenti che ne possano compromettere il riutilizzo;

- Effettuazione di operazioni di pulizia e piccole manutenzioni dei beni usati;
 - Periodica verifica dei materiali in giacenza per eventuale trasferimento al CdR senza oneri per il gestore oppure, a seguito di accordi con l'Amministrazione comunale, consegna dei beni alle Associazioni iscritte agli appositi Albi;
5. In caso di gestione del centro da parte di un soggetto terzo, il gestore trasmette annualmente al Comune un report sull'attività svolta, con dettaglio mensile, indicando le tipologie ed i quantitativi (numerici e in peso) dei beni conferiti, presenti in magazzino, consegnati agli utenti, donati in beneficenza ed avviati al recupero o smaltimento ovvero consegnati ad un CdR.
 6. Il conferimento dei beni usati è gratuito.
 7. Il ritiro di materiali e oggetti è oneroso. Gli introiti derivanti dalle vendite non possono generare un utile per il centro, ma devono essere destinati alla copertura dei costi di gestione, alla realizzazione di interventi di ampliamento /ammodernamento/adeguamento della struttura del centro o a finanziare iniziative di carattere sociale, culturale, benefico o di formazione alla riparazione e al riuso. Il Gestore consegnerà una ricevuta della somma versata.
 8. Il personale addetto è tenuto a mantenere l'ordine e il decoro del luogo e a controllare che le operazioni avvengano in modo conforme al presente Regolamento.

Articolo 4.

Locali, attrezzature e mezzi

1. Il CedRi è dotato di idonea struttura atta a immagazzinare i materiali e gli oggetti preservandoli dal deterioramento. L'accesso è riservato al personale addetto e agli utenti, sotto il controllo del personale.
2. Tutte le attrezzature e i mezzi devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e devono trovarsi nelle condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.
3. Il Gestore ha la competenza in materia di manutenzione ordinaria all'impianto e alle attrezzature, per mantenerne la funzionalità e il decoro; sono esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria che dovranno essere segnalati all'Amministrazione.
4. Sono a carico del Gestore il materiale d'uso per la cancelleria e la pulizia.
5. L'acquisto di nuovi mezzi e attrezzature per il buon funzionamento o miglioramento dell'impianto, sono a carico dell'Amministrazione comunale, salvo accordi diversi stabiliti nella convenzione di gestione.
6. E' possibile prevedere, all'interno del Centro, locali adibiti a corsi di

insegnamento per la preparazione al riuso e le piccole manutenzioni dei beni conferiti al CedRi, ad accesso libero degli utenti o tramite apposite convenzioni con Istituti scolastici o Associazioni espressamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, comunque senza scopo di lucro.

7. L'utilizzo dei macchinari e l'organizzazione dei locali dovranno sempre rispettare le norme di sicurezza per l'incolumità degli utenti e per il personale addetto.

Articolo 5. Beni conferibili

1. Sono ammessi all'interno del CedRi solo beni idonei al riuso, in buono stato e funzionanti, salvo l'effettuazione di operazioni di pulizia o piccole manutenzioni, selezionati dal personale addetto come da art. 3 comma 5 del presente Regolamento.
2. Non è consentito il conferimento di materiali od oggetti per i quali sussista l'obbligo di conferimento presso centri di raccolta, ovvero di avvio a recupero e smaltimento, come rifiuti speciali o pericolosi.
3. Il personale incaricato ha la titolarità di rifiutare i beni non conformi al riuso e invitare gli utenti a conferirli negli appositi centri di raccolta.
4. Possono essere conferiti, a titolo esemplificativo, i seguenti beni:
 - Abiti, accessori di abbigliamento e biancheria per la casa
 - Articoli ed accessori per l'infanzia
 - Attrezzi per lavori domestici, giardinaggio e bricolage
 - Attrezzature sportive
 - Giochi ed oggetti per lo svago
 - Reti, materassi e biciclette
 - Mobili ed elementi di arredo
 - Oggettistica e suppellettili per la casa
 - Pubblicazioni (cd, libri, ecc..)
 - Stoviglie e casalinghi

L'elenco non è esaustivo e possono essere conferiti anche ulteriori beni, se riutilizzabili e compatibili con le norme di settore.
5. Trascorso il periodo massimo di un anno di permanenza presso il centro senza che alcun utente ne abbia manifestato l'interesse, il bene può essere donato ad associazioni senza fini di lucro individuate presso i registri regionali delle organizzazioni di volontariato e ad associazioni di promozione sociale di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e la L.R. n. 3/2023.

6. Il bene non avviato a riutilizzo, perché non ritirato dal centro o non devoluto alle associazioni nei termini di cui al periodo precedente, è conferito, in qualità di rifiuto, presso un centro di raccolta dei rifiuti urbani ovvero avviato a recupero o smaltimento.

Articolo 6.

Modalità di accesso al Centro e criteri di conferimento/ritiro dei beni

1. L'accesso al centro è consentito solo negli orari di apertura e secondo le indicazioni del Gestore.
2. Su disposizione del Comune gli orari potranno essere variati, in periodi di minor afflusso, per esigenze diverse ovvero per causa di forza maggiore, previa adeguata informazione agli utenti.
3. Al servizio possono accedere sia i cittadini residenti nel territorio comunale che gli utenti di altri Comuni, ciò al fine di valorizzare al massimo il recupero dei materiali.
4. È fatto obbligo al Gestore di rifiutare l'ingresso di persone diverse da quelle individuate dal presente regolamento.
5. I beni consegnati vengono presi in carico dal Gestore, previa verifica di conformità, mediante la compilazione della scheda di Consegna, con i relativi campi descrittivi del prodotto.
6. In mancanza dei requisiti necessari per l'accettazione del bene (casistica che contempla anche la mancanza di spazio nel CedRi, o dei requisiti di sicurezza per il Centro o per gli operatori), il rifiuto viene destinato al centro di raccolta per l'avvio a recupero o smaltimento.
7. Dall'attività del CedRi non può derivare alcun lucro, eventuali ricavi derivanti dalle vendite non possono generare un utile per il centro, ma devono essere destinati alla copertura dei costi di gestione, alla realizzazione di interventi di ampliamento /ammodernamento/adeguamento della struttura del centro o a finanziare iniziative di carattere sociale, culturale, benefico o di formazione alla riparazione e al riuso.
8. Il personale addetto è tenuto a registrare i beni in uscita e in entrata, mediante compilazione dei moduli presenti sulla piattaforma SUGAR o sue evoluzioni, come da delibera di Giunta Regionale n. 2234 del 27/12/2018 ad oggetto "Adozione di un sistema informatico per la gestione dei centri del

riuso e aggiornamento modulistica”, disponibile al sito <https://www.ermesservizi.it/centririuso/>.

9. Il gestore è tenuto a comunicare all’Amministrazione Comunale le credenziali di accesso alla piattaforma regionale SUGAR per le dovute attività di controllo e monitoraggio.
10. Al primo accesso al centro i conferitori e gli utenti devono essere registrati mediante l’utilizzo del medesimo applicativo. La sottoscrizione del modulo di registrazione costituisce liberatoria all’utilizzo del bene usato e all’eventuale avvio a recupero o smaltimento, ovvero al conferimento presso un CdR qualora non venisse riutilizzato e solleva il gestore e il personale da ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’uso proprio e improprio del bene stesso, e vieta la concomitante commercializzazione dei beni ritirati dall’utente.
11. Ai successivi accessi ai fini della consegna o del ritiro dei beni è sufficiente il riconoscimento da parte del personale del centro.

Articolo 7.

Elenco regionale dei centri del riuso

1. Presso il Servizio della Regione competente in materia di rifiuti è istituito l’Elenco regionale dei centri comunali di riuso.
2. Il Comune, o il gestore, deve chiedere al Servizio regionale competente in materia di rifiuti, l’iscrizione nell’Elenco Regionale prima dell’entrata in funzione di un nuovo centro.
3. Nel caso di cambio di gestione, il nuovo gestore (o il Comune) prima dell’avvio dell’attività, è tenuto a fornire alla Regione apposita comunicazione.
4. I gestori dei centri comunali del riuso sono tenuti a comunicare annualmente al Servizio giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali (entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento) le tipologie ed i quantitativi dei beni usati conferiti, presenti nel centro, consegnati agli utenti, donati alle associazioni e avviati a recupero o smaltimento ovvero conferiti presso un centro di raccolta dei rifiuti urbani con le modalità definite dal Servizio stesso.
5. Nel caso di chiusura, ovvero di temporanea mancata conformità di un centro

alle indicazioni del Regolamento per giustificati motivi, il Comune è tenuto ad informare tempestivamente il Servizio competente in materia di rifiuti della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 8.

Obbligatorietà del Regolamento

1. Il Comune di Correggio, gli utenti e i terzi coinvolti nella gestione sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e alle eventuali successive modifiche.
2. Per quanto non previsto dal Regolamento, si rinvia alle norme statali, regionali o ai regolamenti comunali vigenti.

Articolo 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

Articolo 10.

Sanzioni

1. In caso di violazioni amministrative a norme nazionali e regionali, l'organo accertatore applica le sanzioni previste dalla Legge.
2. In caso di violazioni amministrative alle norme regolamentari, si applicano le sanzioni previste dall'Art 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Articolo 11.

Disposizioni finali

1. Il Comune di Correggio comunicherà tempestivamente all'utenza le eventuali modifiche che potranno essere apportate al presente Regolamento mediante affissione di una comunicazione all'ingresso del Centro ed attraverso gli abituali canali di informazione istituzionale.
2. Il Comune può prevedere, con proprio regolamento, delle agevolazioni tariffarie per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani in base ai

quantitativi di beni usati consegnati al CedRi, al fine di promuovere l'attività del centro del riuso, come previsto dall'art. 36 della legge n. 221/2015.

3. I comuni e i gestori sono tenuti a svolgere un'efficace attività di comunicazione dell'istituzione e dell'attività del CedRi e a fornire informazioni relative al suo funzionamento con tutti i mezzi a loro disposizione.